



**TRIBUNALE DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

211/12 R.G.

441/12 R.S.

CRON 12

Dep minuta 2-1-13

3 pec

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale Civile di Parma, dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa promossa da:

MANCASTROPPA Giordano e SAVANI Daniele, rappresentati e difesi nel presente giudizio, per delega a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Marcello Mendogni, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma,

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO XIII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PARMA, DIREZIONE DIDATTICA DI VIA FRATELLI BANDIERA DI PARMA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliati presso la stessa

RESISTENTE

Iscritta la causa al n.211/2012 R.G. e assegnata la stessa in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2012 sulle seguenti conclusioni:

Il Procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

S. Inu

"Voglia il Tribunale di Parma -sezione lavoro, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e prova, previa disapplicazione se del caso dei provvedimenti che dovessero venire in considerazione (direttiva MIUR 88 del 3.10.2011, nota ministeriale del 20.4.2011, direttiva MIUR 67 del 3.10.2011, nota ministeriale del 30.12.2010 e ogni altro provvedimento che dovesse venire in considerazione) a) accertare e dichiarare l'illegittimità degli ordini di effettuazione delle prove INVALSI del 2 e 9 maggio 2011, prove tenutesi presso l'Istituto F.lli Bandiera nei giorni 11 e 13 maggio 2011; b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, da determinare in via equitativa; c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a non effettuare le prove INVALSI, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriale sopra indicati e di ogni altro provvedimento che dovesse venire in considerazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA di legge."


Il Procuratore dei resistenti ha così concluso:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'istituzione scolastica convenuta; 2) respingere il ricorso siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"

f. G. ...



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti convenivano in giudizio la Direzione didattica di via F.lli Bandiera, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ambito Territoriale della Provincia di Parma-Ufficio XIIIa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.

Premettevano che nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca aveva stabilito che in alcune classi delle scuole italiane sarebbero state somministrate agli studenti alcune prove finalizzate a verificare il loro livello di preparazione; che la maggior parte dei docenti aveva sottoscritto una mozione con cui manifesta di non voler collaborare alla effettuazione delle suddette prove (cd. INVALSI), ma che il Dirigente Scolastico aveva proceduto ugualmente a far svolgere le prove, individuando i docenti che avrebbero dovuto procedere alla somministrazione e correzione dei questionari, ordine al quale i ricorrenti si erano adeguati soltanto per non incorrere in sanzioni disciplinari.

Il giudice disponeva la comparizione delle parti avanti a sé.

Si costituivano in giudizio i resistenti, che chiedevano la reiezione del ricorso, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione passiva dell'istituzione scolastica convenuta e il difetto di

S. G. m

interesse della domanda in quanto gli ordini di servizio richiamati dai ricorrenti avevano esaurito la propria efficacia.

Dopo l'udienza di comparizione delle parti il giudice, ritenuto che la causa non necessitasse di attività istruttoria, rinviava la causa per la decisione.

In seguito alla discussione, all'udienza dell'11 dicembre 2012, il giudice pronunciava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dei ricorrenti sono infondate e, pertanto, devono essere respinte.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) è disciplinato dall'art.17 del D.lgs. 213/09, per il quale "Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione"; ancora, l'art.3 della legge 53/2003 lett. b) attribuisce all'INVALSI "ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione" il compito di "effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità

S. J. M.

complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative"

La competenza dell'INVALSI di effettuare verifiche periodiche per verificare le conoscenze degli studenti deriva, pertanto, direttamente dalla legge, per cui tale competenza non può essere esclusa né da disposizioni del contratto collettivo né da disposizioni di legge precedenti quali il d.lgs. 165/2001 o il d.lgs.297/94; neppure l'effettuazione delle prove INVALSI può essere condizionata da una apposita previsione del Collegio docenti, posto che le decisioni in merito sono attribuite al Ministero dell'Istruzione e non ai singoli istituti scolastici. Nell'ottica del legislatore, l'INVALSI è un ente pubblico che si affianca al Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda il dovere dello Stato di impartire l'istruzione ai sensi dell'art.34 della Costituzione; conseguentemente, viste le competenze specifiche dell'INVALSI in tale materia, la sede nella quale le verifiche sopra citate debbano essere effettuate non può che essere quella della scuola, unico luogo deputato dal citato art.34 per la somministrazione dell'istruzione, concetto in cui rientrano anche le prove di verifiche INVALSI.

L'"affiancamento" di cui sopra è reso evidente dalla stessa lettera b) dell'art.17 D.Lgs. 213/2009 in base al quale INVALSI ha una funzione di "supporto e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di

F. J...

prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti".

Come poi già rilevato dal giudice del lavoro di Trieste con sentenza del 3.7.2012, l'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI può comunque rientrare tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla correzione inquadrabile come funzionale all'insegnamento ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti, prevista dall'art.29 comma 5 CCNL.

Le domande dei ricorrenti devono essere pertanto respinte.

Stante la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

Respinge le domande dei ricorrenti.


Dichiara compensate le spese di lite

Motivazione riservata nel termine di giorni 60

Parma, 11 dicembre 2012

Il giudice

Dott. Giuseppe Coscioni



TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 4 GEN 2013

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Lucia Magri)

in copia conforme all'originale
4-1-13

IL CANCELLIERE
(Lucia Magri)